

AUTORITA' DI BACINO DELLA BASILICATA

COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 26 MAR. 2001

Delib. n. 04

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL COMITATO TECNICO E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO.

Relatore il Sig. FILIPPO BUBBICO

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Riunitosi il giorno 26 MAR. 2001 alle ore 11.00 nella sede dell'Autorità di Bacino con la presenza dei Sigg.

				Pres.	Ass.
1	Filippo BUBBICO	Regione Basilicata	Presidente	X	
2	Felice AMODIO	Regione Puglia	Componente	X	
3	Aurelio MISITI	Regione Calabria	"	X	
4	Vito SANTARSIERO	Provincia di Potenza	"	X	
5		Provincia di Matera	"		
6		Provincia di Bari	"		
7		Provincia di Taranto	"		
8	Mario MAIOLO	Provincia di Cosenza	"	X	
9		Comitato dei Ministri	"		

Segretario il sig. **Mario MAIOLO**

HA DECISO

quanto di seguito riportato in merito all'argomento segnato in oggetto (facciate interne).

DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

- Assunto impegno contabile n. _____ sul Cap. Eserc. 20 per L.
- Assunto impegno sul bilancio pluriennale 20 _____ sul Cap. Eserc. 20 per L.
- La liquidazione di L. _____ sul Cap. Eserc. 20 rientra
nell'ambito dell'impegno assunto con delibera n. _____ del

IL DIRIGENTE

VISTO il c.2 dell'art. 6 della L.R. 25/1/2001 n.2 relativa alla "Costituzione dell'Autorità di Bacino della Basilicata" che prevede la nomina del Comitato Tecnico da parte del Comitato Istituzionale;

VISTO il c.1 della stessa legge con il quale è stabilito che il Comitato Tecnico, presieduto dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino è composto da funzionari regionali in servizio con qualifica dirigenziale designati dalle Regioni aggregate in numero proporzionale ai pesi paritetici delle Regioni stesse, da un funzionario provinciale con qualifica dirigenziale designato da ciascuna delle province aggregate, da un funzionario per ciascuna delle Amministrazioni indicate dall'art. 10 c. 2 L. 183/89 e successive mod. e integrazioni e dagli esperti incaricati di consulenze dall'Autorità di Bacino per le questioni oggetto dell'incarico, senza diritto di voto.

RITENUTO di dover stabilire, a norma del c.1 lettera a) della L.R. 2/2001, il numero massimo dei dirigenti designati dalle Regioni pari a complessive dodici unità, che ripartite proporzionalmente ai pesi paritetici delle Regioni, risultano:

- per la Regione Basilicata: n° 9 unità
- per la Regione Puglia: n° 2 unità
- per la Regione Calabria: n° 1 unità

RITENUTO, inoltre, a norma del c.3 dell'art. 6 della L.R. 2/2001, di dover approvare il "Regolamento di Funzionamento del Comitato Tecnico" il cui schema allegato è parte integrante della presente deliberazione:

Ad unanimità di voti:

D E L I B E R A

Di costituire il Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino della Basilicata, composto:

- dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino che lo Presiede;
- da nove funzionari in servizio presso la Regione Basilicata con qualifica dirigenziale;
- da due funzionari in servizio presso la Regione Puglia con qualifica dirigenziale;
- da un funzionario in servizio presso la Regione Calabria con qualifica dirigenziale;
- da un funzionario provinciale con qualifica dirigenziale designato da ciascuna delle province aggregate (Potenza, Matera, Bari, Taranto, Cosenza):

- da un funzionario del Ministero dei Lavori Pubblici;
- da un funzionario del Ministero dell'Ambiente;
- da un funzionario del Ministero per le politiche Agricole e Forestali;
- dagli esperti incaricati dall'Autorità di Bacino, per le questioni oggetto dell'incarico, senza diritto di voto;

Di incaricare il Segretario Generale di richiedere alle amministrazioni interessate le designazioni dei componenti il Comitato Tecnico, ai fini della nomina del Comitato stesso;

Di approvare il "Regolamento di funzionamento del Comitato tecnico" di cui allo schema allegato;


Di trasmettere copia del presente atto di nomina alle Giunte Regionali di Puglia e Calabria;

Di pubblicare la presente deliberazione sul BUR della Basilicata;


Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nel presente provvedimento sono depositati presso la Segreteria dell'Autorità di Bacino della Basilicata.

Del che è stato redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE
(Filippo Bubbico)



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al B.U.R. in data 28-3-01 per la relativa pubblicazione.

L'impiegato addetto

AUTORITA' DI BACINO DELLA BASILICATA

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto le norme di autoregolamentazione del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino (nel seguito Comitato)

Articolo 2

Compiti del Comitato

1. Il Comitato svolge i compiti di cui all'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 2 del 25.01.2001.

Articolo 3

Sede del Comitato

1. Il Comitato ha sede presso la Segreteria Tecnico Operativa dell'Autorità di Bacino, ove dispone di locali e mezzi idonei allo svolgimento della sua attività.

Articolo 4

Composizione del Comitato Tecnico

1. Il Comitato, ai sensi dell'art6, comma 1, della legge regionale n. 2 del 25.01.2001, è presieduto dal Segretario Generale, è costituito da:
 - funzionari regionali in servizio con qualifica dirigenziale designati dalle Regioni, in numero proporzionale ai pesi paritetici delle Regioni stesse e nel numero massimo di 12, dei quali 9 designati dalla Basilicata, 2 designati dalla Puglia ed 1 dalla Calabria;
 - da un funzionario provinciale con qualifica dirigenziale designato da ciascuna delle Province aggregate;
 - da un funzionario del Ministero dei LL.PP., uno del Ministero dell'Ambiente ed uno del Ministero per le politiche Agricole e Forestali, come previsto dall'articolo 10 comma 2 della legge 18.05.1989, n. 183;

- dagli esperti incaricati di consulenze dall'Autorità di Bacino, per le questioni oggetto dell'incarico, senza diritto di voto.
2. Il Comitato è nominato con deliberazione del Comitato Istituzionale sulla base delle designazioni che le singole Amministrazioni dovranno far pervenire alla Segreteria dell'Autorità di Bacino entro 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine ed acquisiti almeno i due terzi delle designazioni previste, il Comitato Istituzionale provvede direttamente alla designazione delle componenti mancanti ed alla costituzione del Comitato tecnico.
 3. Qualora un componente risulti, per tre volte consecutive e senza giustificato motivo, assente alle adunanze del Comitato, il Presidente ne propone la sostituzione alla Regione od Ente che lo ha designato.
 4. I componenti del Comitato restano in carica fino all'emanazione dell'eventuale provvedimento formale di sostituzione da parte del Comitato Istituzionale. Nelle more della emanazione di tale provvedimento coloro che sono stati designati in sostituzione possono partecipare alle adunanze in qualità di uditori.
 5. Agli esperti esterni, che partecipano alle riunioni del Comitato Tecnico, sarà riconosciuto un gettone di presenza per ogni seduta, così come previsto dalla regolamentazione della Regione Basilicata.

Articolo 5

Ufficio di Segreteria del Comitato

1. Presso la Segreteria Tecnico-Operativa dell'Autorità di Bacino è costituito un Ufficio di Segreteria del Comitato.
2. L'Ufficio di Segreteria appronta il materiale di supporto per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno del Comitato, svolge le funzioni di raccordo e collegamento tra il Presidente ed i componenti del Comitato, provvede alle esigenze funzionali dello stesso.
3. Il responsabile dell'Ufficio di Segreteria svolge le funzioni di Segretario nelle adunanze del Comitato, cura la redazione, la custodia e la diffusione dei verbali delle adunanze e collabora con il Presidente per l'adempimento di tutti i compiti inerenti le attività del Comitato.

Articolo 6

Calendario delle adunanze

1. Il Comitato si riunisce con cadenza almeno mensile secondo un calendario annuale definito dal Comitato stesso entro il 31 ottobre di ogni anno; in

5. Le deliberazioni relative agli argomenti di cui al Titolo III della legge regionale n. 2/2001, sono adottate con voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Articolo 9

Modalità di svolgimento dei lavori

1. Per ciascun argomento posto all'ordine del giorno il Presidente designa uno o più relatori, scelti tra i componenti del Comitato, con il compito di esaminare e riferire in merito, e di formulare una proposta di decisione.
2. Ai relatori designati sono inviati in visione tutti gli atti inerenti l'argomento da trattare. Ove ciò non fosse possibile, i relatori possono recarsi presso l'Ufficio di Segreteria del Comitato, previo avviso anche telefonico.
3. Il dirigente o un funzionario delegato dal dirigente della Segreteria Tecnico – Operativa illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Il Presidente, ai fini di una più completa disamina dell'argomento, di propria iniziativa o su richiesta dei relatori, può ammettere alla riunione del Comitato soggetti pubblici o privati.
5. Il Presidente può consentire, altresì, l'audizione di soggetti pubblici o privati interessati ad argomenti posti all'ordine del giorno, su loro motivata richiesta.

Articolo 10

Verbale delle adunanze

1. Di ciascuna adunanza il Segretario del Comitato redige apposito verbale.
2. Nel verbale, per ciascun punto all'ordine del giorno, viene specificato se la decisione del Comitato è stata assunta all'unanimità od a maggioranza.
3. Per le esigenze di verbalizzazione possono essere utilizzate apparecchiature di registrazione.
4. All'inizio di ciascuna riunione viene data lettura del verbale di quella precedente; se non viene presentata alcuna osservazione il verbale si intende approvato.
5. Le eventuali osservazioni o richieste di rettifiche saranno oggetto di esame da parte del Comitato, il quale deciderà, motivando, il loro recepimento nel verbale ovvero la loro reiezione.
6. I verbali sono resi esecutivi dalla firma del Presidente e del Segretario del Comitato.

presenza di particolari e giustificati motivi, il calendario può subire variazioni.

2. Per motivi particolari e/o di urgenza, su propria disposizione o su richiesta motivata di almeno tre componenti, il Presidente può convocare adunanze straordinarie. La convocazione dovrà avvenire secondo le modalità indicate nel successivo art.7, comma 1, e riportare i nominativi dei componenti che hanno richiesto l'adunanza straordinaria nonché le relative motivazioni.

Articolo 7

Convocazione delle adunanze

1. Il Presidente dirama le convocazioni mediante ogni mezzo utile e con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alla data in calendario.
2. Con la convocazione viene comunicato l'ordine del giorno accompagnato dalla relazione istruttoria redatta dalla Segreteria Tecnico-Operativa.
3. Nell'ordine del giorno sono indicati anche gli argomenti eventualmente richiesti da componenti del Comitato almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.
4. Almeno due adunanze, nel corso dell'anno, dovranno prevedere l'esame della situazione complessiva e dello stato di attuazione del Piano di bacino e dei Piani stralcio o straordinari.

Articolo 8

Numero legale per la validità dell'adunanza e delle deliberazioni

1. Le adunanze del Comitato in sede deliberante sono valide se tenute con la partecipazione della metà più uno dei componenti.
2. I componenti del Comitato non possono farsi rappresentare.
3. In caso di mancanza del numero legale la riunione avrà comunque luogo e le attività svolte sono considerate lavoro di preparazione per la riunione successiva in cui saranno inseriti gli argomenti trattati.
4. Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Articolo 11

Pubblicità delle attività del Comitato

1. L'attività del Comitato viene diffusa mediante apposito bollettino la cui redazione è affidata all'Ufficio di Segreteria del Comitato.

Articolo 12

Entrata in vigore

1. Le norme del presente Regolamento entrano in vigore dopo l'approvazione del Comitato Istituzionale.

Approvato dal Comitato istituzionale nella seduta del con deliberazione n.

Il Segretario